



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto**

**Deliberazione n. 18/ 2015**

**SOSPENSIONE DELLA DELIBERAZIONE 29/2014 RECANTE “PROVVEDIMENTO DI INCLUSIONE NEL SISTEMA COMUNITARIO PER LO SCAMBIO DELLE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA PER L’IMPIANTO AUT. N. 1350 – UCSC POLICLINICO A. GEMELLI DI ROMA, PRECEDENTEMENTE ESCLUSO DALLA DELIBERAZIONE 16/2013.”**

**VISTO** il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”, ed in particolare:

- articolo 38 recante “Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti” ai sensi del quale “A richiesta dell'interessato il Comitato può escludere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE:

a) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 hanno comunicato al Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, emissioni verificate a norma della delibera n. 24 del 2010 dello stesso Comitato inferiori a 25.000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente;

b) gli impianti che, nel caso svolgano l'attività di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW di cui all'allegato I, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa;

c) gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere.

2. L'impianto escluso ai sensi del comma 1 che, in uno degli anni del periodo 2013 - 2020 emette più di 25.000 tCO<sub>2</sub>eq., rientra nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CEE non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al comma 6, lettera a).;”

**VISTO** il decreto 3 febbraio 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTA** la Deliberazione del 25 luglio 2013 n. 16/2013 recante “Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas

*a effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30", nel cui Allegato 1 è ricompresa l'aut. n. 1350 di UCSC Policlinico Gemelli di Roma;*

**VISTA** la Deliberazione 29/2014 del 9 dicembre 2014 recante "*Provvedimento di inclusione nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra per l'impianto aut. n. 1350 – ucsc Policlinico A. Gemelli di Roma, precedentemente escluso dalla deliberazione 16/2013.*";

**VISTO** l'articolo 27, comma 3, della Direttiva 2003/87/CE che detta "*Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario a norma del paragrafo 1, lettera c), le quote rilasciate a norma dell'articolo 10 bis, sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l'impianto.*"

**CONSIDERATO** che ad oggi la Commissione UE non ha ancora adottato, né dato indicazioni, in merito alle procedure da utilizzare per l'applicazione del citato comma;

**CONSIDERATO** che questo Comitato, non dispone di procedure codificate per effettuare la detrazione dal cap attribuito all'Italia per le aste delle quote da rilasciare per l'anno 2014 all'impianto con aut. n 1350, Centrale Termica Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico "A. Gemelli" di Roma, pregiudicando in tal modo il rispetto degli obblighi di restituzione entro il 30 aprile 2015;

**CONSIDERATO** che per tale stato di fatto l'impianto con aut. n 1350, Centrale Termica Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico "A. Gemelli" di Roma, sarebbe discriminato rispetto agli impianti analoghi inclusi nel sistema ETS che hanno avuto l'assegnazione gratuita delle quote;

**PRESO ATTO** che è all'esame del Parlamento nonché approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 marzo 2015, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative al Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il quale, in particolare, all'articolo 1 comma 10, prevede il criterio introdotto nella Direttiva 2003/87/CE, secondo cui gli ospedali vengono esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra se adottano misure equivalenti, anche nel caso di superamento delle quote di CO2 indicate per la qualifica di impianto di dimensioni ridotte;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra e tenendo anche conto della possibile evoluzione normativa, , opportuno ed urgente intervenire per sospendere l'efficacia e gli effetti della delibera 29/2014 del 9 dicembre 2014 al fine di chiarire la posizione dell'impianto con aut. n 1350, Centrale Termica Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico "A. Gemelli" di Roma;

Su proposta del Coordinatore della Segreteria tecnica, approvata con procedura scritta il 28 aprile 2015,

**DELIBERA**

**Art. 1**

1. L'efficacia della deliberazione 29/2014 del 9 dicembre 2014 è sospesa fino al 30 giugno 2015, data entro la quale il Comitato potrà, sulla base delle procedure indicate dalla Commissione Europea, determinare l'assegnazione e effettuare il relativo rilascio 2014 agli impianti di dimensioni ridotte di cui alla delibera n.16/2013, che rientrano nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione, in quanto in uno degli anni del periodo 2013 - 2020 emettono più di 25.000 tCO<sub>2</sub>eq.

IL PRESIDENTE

*Rosaria Romano*